



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.8 del **09.09.2014**n° **27**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUITE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI DELL'IMU PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18:00, con inizio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.09.2014, prot. n. 28377, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO - Presidente.**

E' assente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 24 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PECORELLA STEFANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMPO MARIAGRAZIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRENCIPE ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANDIDO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RICCARDO LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINQUE CARLO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICUCCI MICHELE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSCITORE ANTONIO -V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SALINARI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CORREALE ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARANO DOMENICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALCONE GAETANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPAGNUOLO RAFFAELE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATTA MICHELE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA COSIMO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUIDONE GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE FRANCESCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TROIANO LORENZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO MATTEO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI MATTEO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGLIONE PASQUALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO NICOLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO, ZINGARIELLO SALVATORE. CLEMENTE MATTEO.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Si da atto che la relazione dell'Assessore al Bilancio, il dibattito, le dichiarazioni di voto sono state effettuate nell'analogo e precedente punto n.2 iscritto all'ordine del giorno.

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Dirigente del Terzo Settore riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
- la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai rifiuti e servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate);
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

CONSIDERATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2013, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 27.11.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato le seguenti aliquote e disposizioni, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a decorrere dal 1° gennaio 2013:

Aliquote:

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) _____ 1,06%
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 01/2011) _____ 0,40%

Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011):

- detrazione base € 200,00;
- per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, € 50,00, con il limite massimo annuo pari ad € 400,00.

Agevolazioni:

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari _____ 0,40%
- Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all'INPS _____ 1,06%
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali _____ 1,06%
- Aliquota per l'unità immobiliare di proprietà di familiare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale e che non abbia questi e/o il coniuge o altro componente del nucleo familiare la proprietà di altra unità abitativa _____ 0,40%

Assimilazioni ad abitazione principale:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, co. 10 DL n. 201/2011, conv. Legge n. 214/2011);

- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, co. 10 DL n. 201/2011, conv. Legge n. 214/2011);
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, salvo quanto previsto dall'art. 28, co. 1 del D.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 21.2.2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali alla data del 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 pubblicato in GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali alla data del 31 luglio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato in GU Serie Generale n. 169 del 23.07.2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali alla data del 30 settembre 2014;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011, e s.m.i, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni: detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
- una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, per valori corrispondenti a €.500 di rendita (art. 13, comma 2, , D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato, nell'ambito del Regolamento sulla IUC (Imposta Unica Comunale), con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che ai sensi del Capitolo 2, art. 11, comma 5 e 6 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
- 2) l'abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- 3) L'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,(conv. con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68) il quale:

- introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- per l'anno 2014 l'aliquota Tasi massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RITENUTO pertanto di modificare , per l'anno 2014, le aliquote, detrazioni ed agevolazioni di base dell'imposta municipale propria, ovvero:

Aliquote:

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011)_____0,87%,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.)_____0,40%,
dando atto che, ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 102/2013 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, non si applica l'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,
dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

Agevolazioni:

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari_____0,40%
- Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all'INPS_____1,06%
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali_____0,77%
- Aliquota per l'unità immobiliare di proprietà concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare_____0,40%

VISTO il Regolamento della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____
che ha **esentato le seguenti fattispecie di immobili:**

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio individuate ai successivi articoli 9, comma 2 e 10, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n.201 del 2011 (categoria D/10);
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.416 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222.
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle entrate;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei Conti, espresso in data 5.09.2014;

VISTO il verbale della 3ª Commissione Consiliare del 08.09.2014;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Terzo Settore, dott.ssa Grazia Marcucci;

Con 20 voti favorevoli, 3 contrari, espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri votanti, su 24 consiglieri presenti, astenuti 1 (*Titta C.*), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2014 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, qui di seguito elencate:

Aliquote:

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) _____ 0,87%,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) _____ 0,40%,

dando atto che, ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, non si applica l'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,

dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

Agevolazioni:

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari _____ 0,40%
- Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all'INPS _____ 1,06%
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali _____ 0,77%
- Aliquota per l'unità immobiliare di proprietà concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare _____ 0,40%;

3) di dare atto che ai sensi del Capitolo 2, art. 11, comma 5 e 6 del Regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 9.09.2014, sono state **assimilate ad abitazione principale** le seguenti unità immobiliari:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
- b) l'abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- c) L'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta

agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- 4) di fare salve le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestione Tributi SpA;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza ;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 20 voti favorevoli, 3 contrari, espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri votanti, su 24 consiglieri presenti, astenuti 1 (Titta C.), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Vitulano

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
.....10 SET.2014..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 10 SET.2014 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 3° Settore.

All'Organo di Revisione.

Presidente Consiglio Comunale.

3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di
 cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 10 SET.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale

Data 10 SET.2014